

PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE n° PD / 2007 09/12/2013

SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA'
PORTUALE

ACQUE E SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

ISTRUTTORE: BELLINI SANDRO

OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO IDROELETTRICO
IN LOC. MULINO VECCHIO DEL COMUNE DI MANTOVA. TITOLARE SIG. GRIGATO
ALESSANDRO.

**Il Dirigente del Settore Ambiente
Pianificazione Territoriale. Autorità Portuale
Arch. Giancarlo Leoni**

DECISIONE

Il Sig. Grigato Alessandro, residente in comune di Mantova, Via San Longino, 32/a (C.F. GRGLSN45A28H786K), è autorizzato alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (centrale idroelettrica) sito in comune di Mantova, loc. Mulino Vecchio, su terreni ubicati al Foglio 24, mappale 38 (proprietà Grigato) e Foglio 24, mp 19, 41, 42, 221 e 222 (proprietà demaniale) e canale Fossamana, con le prescrizioni specificate nel dispositivo del presente provvedimento e negli allegati "Allegato Tecnico A", relativo alle condizioni e prescrizioni per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di cui si tratta, e "Allegato Tecnico B", relativo alla linea BT a 55 kW in cavo interrato e relative opere accessorie per la connessione dell'impianto alla linea elettrica ENEL.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La disamina della richiesta e della documentazione prodotta ha evidenziato l'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'ordinamento per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili.

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Il Sig. Grigato Alessandro, residente a Mantova, Vicolo San Longino, 32/a, ha presentato in data 24/11/2011, in atti provinciali prot. n. 60429, integrata in data 03/05/2012, in atti provinciali prot. n. 18798, integrata in data 01/06/2012, in atti provinciali al n. 25163, integrata in data 09/07/2012, in atti provinciali al n. 32278, integrata in data 18/01/2013, in atti provinciali al n. 2676, integrata in data 25/01/2013, in atti provinciali al n. 3884, integrata in data 15/02/2013, in atti provinciali al n. 7583, domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (centrale idroelettrica) da realizzarsi in comune di Mantova, loc. Mulino Vecchio, su terreni ubicati al Foglio 24, mappale 38 e fg 24 mappali 19, 41, 42, 221, 222 del comune di Mantova.

ISTRUTTORIA

Con Atto Dirigenziale n.1139 del 07/05/2009 e relativo disciplinare d'uso sottoscritto in data 07/05/2013 e registrato a Mantova in data 11/5/2009 al n. 3819, è stata rilasciata la concessione per una piccola derivazione ad uso idroelettrico dal canale Fossamana in loc. Mulino Vecchio del Comune di Mantova al Sig. Grigato Alessandro, residente a Mantova, Vicolo San Longino, 32/a.

All'art. 8 del disciplinare d'uso, veniva prescritto alla Ditta un termine di 12 mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione, per la presentazione del progetto esecutivo delle opere, secondo quanto stabilito dagli artt. 18 e 21 del R.R. 2/2006.

L'art. 21, comma 2 del Regolamento Regionale 26 marzo 2006, n. 2 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque ad uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26" dispone che "per le derivazioni ad uso idroelettrico, la procedura di approvazione del progetto esecutivo delle opere già oggetto di concessione è effettuata dall'autorità concedente ai sensi e secondo le procedure

dell'art. 12 del D.lgs 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)".

L'art. 12, comma 3 del D.lgs 387/2003 prevede che "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio storico – artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico".

Il Sig. Grigato Alessandro ha chiesto alla Provincia la proroga dei termini per la presentazione del progetto esecutivo con note in data 08/05/2010, prot. generale n. 25370, in data 30/09/2010, prot. generale n. 55428 e in data 02/11/2010, prot. generale n. 61337.

Le proroghe dei termini sono state autorizzate dalla Provincia con provvedimento n. 1399 del 03/06/2010 e con provvedimento n. 2840 del 04/11/2010.

Il Sig. Grigato Alessandro, ha successivamente presentato in data 04/11/2011, in atti provinciali al n. 17740, integrata in data 24/11/2011, in atti provinciali prot. n. 60429, integrato in data 03/05/2012, in atti provinciali al n. 18798, integrata in data 09/07/2012, in atti provinciali al n. 32278, integrata in data 18/01/2013, in atti provinciali al n. 2676, integrata in data 25/01/2013, in atti provinciali al n. 3884, integrata in data 15/02/2013, in atti provinciali al n. 7583, domanda di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (centrale idroelettrica) da realizzarsi in comune di Mantova, loc. Mulino Vecchio, su terreni ubicati al Foglio 24, mappale 38 e fg 24 mappali 19, 41, 42, 221, 222 del comune di Mantova.

Con nota n. prot. 62742 del 09/12/2011, il Responsabile del Servizio Acque e Suolo, Protezione Civile comunicava ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/2003, l'improcedibilità della domanda chiedendo di completarla con gli elaborati di cui al D.M. 10/09/2010, punto 14.4 . Le integrazioni pervenivano in data 03/05/2012, prot. Provincia n. 18798.

In data 01/06/2012 perveniva inoltre il preventivo Enel di connessione alla rete BT.

La Provincia, con nota in data 11/06/2012, prot. n. 27177, chiedeva al richiedente di integrare la documentazione necessaria all'ottenimento dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi della D.G.R. IX/3298 del 18/04/2012.

La documentazione perveniva in data 09/07/2012, prot. Provincia n. 32278.

Il progetto e le relative integrazioni venivano trasmessi a tutti gli Enti interessati per la convocazione di una conferenza di servizi fissata per il giorno 22/10/2012, ai fini dell'espressione dei pareri di competenza.

Durante la Conferenza di servizi in data 22/10/2012, si prendeva atto che:

- il Servizio Pianificazione e Parchi della Provincia aveva rilasciato il parere paesaggistico con nota prot. n. 45476 del 16/10/2012;
- la Soprintendenza per i Beni Archeologici aveva rilasciato parere favorevole con nota pervenuta in data 17/10/2012, acquisita al protocollo al n. 45843, a condizione che

pervenisse alla medesima con almeno 15 giorni di preavviso, la comunicazione di inizio dei lavori;

- A.R.P.A. – Dipartimento di Mantova aveva espresso parere favorevole con prescrizioni con nota pervenuta in data 17/10/2012, acquisita al protocollo generale al n. 45842;

- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, con nota in data 29/09/2012, prot. n. 10912, aveva comunicato che l'attività in oggetto non è soggetta al controllo del Comando;

- l'Agenzia del Demanio – Filiale Lombardia, con nota pervenuta in data 22/10/2012, acquisita al prot. generale al n. 46326, faceva presente che le opere, oltre ad interessare un ambito vincolato ai sensi dell'art. 45 del D.lgs 42/2004, fanno parte del più ampio complesso del Forte di Fossamana e che pertanto avrebbe dovuto essere acquisito anche il parere della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici, la quale doveva esprimersi anche relativamente alla necessità di sottoscrizione di eventuale polizza assicurativa contro incendi, scoppi, fulmini, crolli, atti vandalici nonché per danni a terzi (persone, animali, cose); l'Agenzia precisava inoltre che il proprio parere era subordinato al rilascio delle autorizzazioni da parte delle competenti Soprintendenze per i Beni Architettonici e Paesaggistici, e che l'utilizzo in via provvisoria del mp 19 e del mp 41 doveva essere regolato da apposita concessione dell'Agenzia del Demanio;

- Enel Distribuzione, con nota pervenuta in data 19/10/2012, acquisita al prot. n. 46260, pur rilasciando nulla osta alla realizzazione dell'impianto, comunicava di non essere in grado di dare indicazioni sulle modalità di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione, in quanto il preventivo inviato in data 28/05/2012 era scaduto per decorrenza dei termini di accettazione.

Il Comune di Mantova esprimeva parere di massima favorevole sul progetto, fatti salvi:

- la produzione di una Tavola integrativa (TAV. A1) con indicazione della posizione della cabina al fine di verificare la conformità all'art. 28 del Regolamento edilizio in materia di distanze di rispetto delle cabine dai confini ;

- l'opportunità di realizzare opere di consolidamento e ripristino funzionale dello scivolo di caduta delle acque nel bugno.

L'Ufficio Energia della Provincia rilevava che, essendo scaduto il preventivo Enel, la ditta avrebbe dovuto richiederne uno nuovo, e presentare inoltre tutta la documentazione necessaria per ottenere l'autorizzazione all'allacciamento in MT per il tratto che va dalla cabina al punto di connessione alla linea elettrica.

Il Servizio Pianificazione e Parchi della Provincia confermava il rilascio del parere paesaggistico con nota prot. n. 45476 del 16/10/2012 precisando altresì che andava necessariamente acquisito anche il parere da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio.

In merito alla occupazione temporanea dei mappali 19 e 41 del fg 24, sottoposti a vincolo culturale, doveva essere necessariamente acquisita anche l'autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Architettonici, ai sensi dell'art. 21, comma 5 del D.lgs 42/2004 (cd Autorizzazione Monumentale).

Il Consorzio Fossa di Pozzolo evidenziava qualche difficoltà a garantire la portata d'acqua precedentemente concessa, in quanto in seguito ad episodi di allagamento di alcuni nuclei abitativi posti a monte del Diversivo, ed alla conseguente rimozione della paratoia, le portate in eccesso venivano scaricate direttamente nel Diversivo e non più deviate interamente verso il sottopasso del Diversivo stesso ("botte sifone") e, da qui, verso la

parte terminale del Canale Fossamana. Si impegnava comunque ad effettuare le necessarie verifiche idrauliche per capire quale fosse la portata che effettivamente defluiva verso il canale Fossamana.

Emergeva inoltre la necessità che il richiedente producesse:

- le necessarie concessioni per l'occupazione delle aree demaniali e tutti gli eventuali titoli di proprietà, possesso o disponibilità, delle aree su cui realizzare l'impianto e le opere connesse;
- eventuale integrazione (se necessaria, in base alle risultanze delle verifiche idrauliche effettuate dal Consorzio Fossa di Pozzolo) alla relazione idraulica;
- nulla osta da parte del Ministero dello Sviluppo Economico DGRME e da parte del Dipartimento per le Comunicazioni – Ispettorato territoriale per la Lombardia.

Si concludeva la conferenza stabilendo che:

- la Provincia avrebbe inviato una richiesta di integrazioni complessiva al richiedente fissando un termine per la presentazione.
- una volta acquisite le integrazioni, avrebbe convocato una nuova conferenza di servizi, invitando a partecipare, oltre a tutti gli altri Enti interessati, anche la Soprintendenza per i Beni Architettonici e la Direzione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia.

In data 18/01/2013, prot. generale n. 2676, il Sig. Grigato consegnava la domanda di autorizzazione all'impianto ed esercizio di linee elettriche ai sensi dell'art. 7 della L.R. 52/1982, corredata di nuovo preventivo di Enel – Codice di rintracciabilità T0556175 del 04/01/2013.

In data 25/01/2013, prot. generale n. 3884 e in data 15/02/2013, prot. generale n. 7583, il Sig. Grigato produceva le integrazioni richieste nella conferenza di servizi del 22/10/2012.

Sono stati successivamente acquisiti:

- nota dell'Agenzia del Demanio – Filiale Lombardia prot. n. 692 del 11/01/2013, nella quale si autorizza la realizzazione della centralina e della relativa linea elettrica;
- Autorizzazione, con prescrizioni, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per i Beni Culturali Paesaggistici della Lombardia, pervenuta in data 04/12/2012, prot. generale n. 53307, con la quale si autorizza, ai sensi dell'art. 57/bis del D.lgs 42/2004, l'Agenzia del Demanio a sottoscrivere gli atti concessori delle aree demaniali identificate al fg 24 mp 19 ed ex 41 e la sottoscrizione di una polizza assicurativa e/o alla stipula di una polizza fidejussoria a garanzia del ripristino dei luoghi al termine dei lavori, nelle modalità che l'Agenzia del Demanio riterrà più opportune;
- nota del Consorzio di Bonifica Territori del Mincio (ex Fossa di Pozzolo) prot. n. 130 del 29/10/2012, nella quale si attesta che la portata che può transitare nel Canale Fossamana è di circa 800 l/s e che per problemi di ostacolo del deflusso si rende necessario provvedere, da parte del richiedente, al ripristino della paratoia di scarico;
- nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia - Cremona – Mantova n. prot. 21837 del 22/10/2012, con la quale viene espresso parere favorevole alla realizzazione dell'opera;
- nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia - Cremona – Mantova n. prot. 24532 del 06/12/2012, con la quale viene espresso parere favorevole con prescrizioni ai sensi dell'art. 21, comma 4 del D.lgs n. 42 del 22/01 /2004.

In data 29 marzo 2013, veniva indetta una nuova seduta della Conferenza di Servizi.

Durante la Conferenza si dava atto che:

- il Servizio Pianificazione e Parchi della Provincia aveva già rilasciato il parere paesaggistico con nota prot. n. 45476 del 16/10/2012;
- la Soprintendenza per i Beni Archeologici aveva rilasciato parere favorevole con nota pervenuta in data 17/10/2012, acquisita al protocollo al n. 45843, e nota pervenuta in data 19/03/2013, acquisita al protocollo al n. 13049, a condizione che pervenga alla medesima con almeno 15 giorni di preavviso, la comunicazione di inizio dei lavori e che i lavori comportanti movimenti di terra avvengano alla presenza di un operatore di scavo archeologico, il cui nominativo dovrà essere sottoposto alla Soprintendenza;
- A.R.P.A. – Dipartimento di Mantova aveva già espresso parere favorevole con nota pervenuta in data 17/10/2012, acquisita al protocollo generale al n. 45842, con le seguenti prescrizioni:

1) Tematica Rumore ed Inquinamento Acustico

gli aspetti di impatto acustico dell'opera risultano presenti e descrivono correttamente le caratteristiche dell'opera;

2) Tematica campi elettromagnetici: il gestore dell'impianto dovrà inibire la sosta prolungata di persone in corrispondenza dei percorsi delle linee di trasporto energia a frequenza industriale;

Il Dott. Zapparoli confermava quanto contenuto nel parere già rilasciato;

- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, con nota in data 29/09/2012, prot. n. 10912, aveva comunicato che l'attività in oggetto non è soggetta al controllo del Comando;
- la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio aveva espresso parere favorevole con nota prot. n. 21837 in data 22/10/2012, e autorizzazione alla realizzazione delle opere con nota prot. n. 24532 in data 06/12/2012, a condizione che:
 - 1) al termine di lavori gli spazi utilizzati per aree di cantiere e per la realizzazione dello stradello di accesso vengano ripristinati secondo lo stato attuale;
 - 2) sia comunicato per iscritto, con un anticipo di almeno 10 giorni, la data di inizio dei lavori, il nominativo della ditta esecutrice e della direzione lavori;
 - 3) venga realizzata una esauriente ed esaustiva documentazione fotografica delle diverse fasi dei lavori e conclusiva, da inviare alla Soprintendenza, unitamente alla relazione di fine lavori;
 - 4) ogni circostanza che, durante i lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere immediatamente comunicata alla Soprintendenza;
- il Parco Naturale del Mincio aveva espresso il proprio parere favorevole con nota in data 17/02/2012, prot. n. 220/11 e parere favorevole sulla conformità della cabina elettrica con nota prot. n. 2468 del 04/06/2012;
- l'Agenzia del Demanio – Filiale Lombardia aveva espresso il proprio parere con nota prot. n. 692 in data 11/01/2013;
- il Ministero per lo Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale per la Lombardia - Sez. Elettrodotti aveva rilasciato il nulla osta con nota prot. n. ITL/3^S.A./IE/MER/01299 in data 23/01/2013;
- il Sig. Grigato, per l'ottenimento del nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico – DGRME, si è avvalso delle procedure semplificate previste dalla Direttiva Direttoriale 11/06/2012 del Direttore Generale delle Risorse Minerarie ed Energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico, dichiarando l'insussistenza di interferenze con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, che equivale a pronuncia positiva dell'amministrazione mineraria prevista dall'art. 120 del R.D. 1775/1933;
- l'Agenzia del Demanio aveva espresso parere favorevole con nota prot. n. 692 del 11/01/2013 a condizione che l'utilizzo delle aree demaniali venga regolato come segue:

- 1) per l'utilizzo ad area di cantiere del mp 19, dovrà essere rilasciata da questo Ufficio apposita concessione a titolo oneroso a favore del Sig. Grigato e la durata della stessa dovrà essere comunicata da quest'ultimo;
- 2) per l'utilizzo del mp 41 per la realizzazione e il mantenimento dei manufatti, dovrà essere rilasciata da questo ufficio apposita concessione a titolo oneroso per una durata di 6 anni;
- 3) per l'utilizzo dei mappali 42, 221 e 222 per la realizzazione ed il mantenimento della linea elettrica, dovrà essere rilasciata da questo ufficio concessione a titolo oneroso per una durata di 6 anni;
- 4) i canoni di concessione verranno determinati dall'Agenzia a valle della definitiva chiusura con esito positivo della conferenza di servizi inerente il progetto;
- 5) la stipula dei predetti atti avverrà dopo l'accettazione da parte del Sig. Grigato dei relativi canoni;
- 6) le spese legate alla stipula dei suddetti atti saranno interamente a carico del Sig. Grigato.

Si prende atto, come comunicato nella nota dell'Agenzia del Demanio, che le concessioni relative ai mappali 41, 42, 221, 222 non sono state oggetto di autorizzazione da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in quanto trattasi di aree per convenzione inserite all'interno del Forte di Fossamana, ma fisicamente esterne allo stesso, quest'ultimo comunque ancora da sottoporre a verifica di interesse culturale.

- il Comune di Mantova ha espresso parere favorevole con nota pervenuta in data 27/03/2013, acquisita al protocollo generale al n. 14535, con le seguenti prescrizioni:

- 1) le opere dovranno essere realizzate in conformità al progetto presentato, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, d'igiene e di polizia locale, di progettazione e collaudo delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato;
- 2) i lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio da parte della Provincia dell'autorizzazione unica;
- 3) il termine di ultimazione delle opere non potrà superare i 3 anni dalla data di inizio lavori;
- 4) dovrà essere data tempestiva comunicazione allo Sportello Unico del Comune della data di inizio lavori;
- 5) unitamente alla comunicazione di inizio lavori, dovranno essere trasmesse al Comune: una dichiarazione da parte dell'impresa circa l'organico medio annuo, distinto per qualifica e una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai dipendenti, nonché il certificato unico di regolarità contributiva, ovvero i singoli certificati equivalenti rilasciati ciascuno per la rispettiva competenza da INPS, INAIL e Casse Edili;
- 6) dovranno essere osservate le procedure per l'agibilità dell'immobile indicate nell'art. 24 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- 7) siano salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi verso i quali il titolare dovrà assumere ogni responsabilità, rimanendo inoltre obbligato a tenere indenne e sollevato il Comune di ogni azione, molestia o spese che potessero in qualsiasi tempo e modo e per qualsiasi ragione, esser cagionate dal rilascio da parte della Provincia dell'autorizzazione unica;
- 8) chi costruisce non dovrà mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle opere da realizzare e dovrà osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e cose e ad assicurare, in quanto possibile, gli incomodi che i terzi possono risentire dalle esecuzioni di tali opere;
- 9) se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti pubblici dovrà usare ogni cautela per non danneggiarli, e dovrà darne contemporaneamente comunicazione agli Enti proprietari per i provvedimenti del caso;
- 10) il Proprietario, il Progettista – Direttore e l'Assuntore dei lavori ed il tecnico responsabile di cantiere, sono responsabili in solido di ogni eventuale inosservanza dei

regolamenti Comunali e delle disposizioni di legge, come delle modalità esecutive fissate nell'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia;

11) dovranno essere rispettati i disposti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, in materia di installazione degli impianti;

12) dovrà essere inviata al Comune a lavori ultimati, ai sensi dell'art. 3.3.3. del vigente Regolamento di Igiene, una dichiarazione che attesti la quantità ed il tipo dei materiali e/o rifiuti smaltiti o recuperati.

Nel corso della Conferenza il Consorzio di Bonifica Territori del Mincio, confermava che, come indicato nella nota prot. n. 130 del 29/11/2012, già in possesso della Provincia, in seguito alla esecuzione di prove di portata sul Fosso Fossamana, era emerso che per mantenere in sicurezza il canale potrà essere mantenuto un livello massimo, misurato nel manufatto a monte del Diversivo, di cm. 100, che consente una portata invernale di circa 800 l/sec. a valle del sifone. In estate le portate disponibili saranno quelle che eventualmente eccedono l'uso irriguo.

Il Sig. Grigato dovrà però provvedere al ripristino della paratoia di scarico, che si è sfilata dalla sua sede in occasione della esondazione del giugno 2010.

Il Sig. Grigato confermava quanto detto dal Consorzio; rendendosi disponibile alla realizzazione della paratoia.

- la Sede Territoriale della Regione esprimeva parere favorevole.

Si concludeva la conferenza stabilendo che, successivamente alla acquisizione del parere di A.S.L., la Provincia avrebbe provveduto al rilascio della autorizzazione ai sensi del D.lgs 387/2003.

In data 23/05/2013, prot. generale n. 25282, perveniva il parere favorevole della A.S.L. alle seguenti condizioni:

- tutte le postazioni di lavoro nelle quali si possono configurare situazioni di rischio dovranno essere oggetto di analisi e trattazione prima della messa in opera del manufatto;
- l'area dovrà essere dotata di illuminazione sia per quanto attiene il normale esercizio d'ispezione, sia per situazioni di emergenza nel caso di accessi notturni in situazione di black out;
- vengano opportunamente descritte tutte le operazioni di rimozione manuale o meccanica di eventuali materiali solidi dalle griglie poste a monte dell'impianto;
- siano indicati e descritti gli eventuali sistemi di videosorveglianza;
- siano opportunamente regolamentate e inserite nei manuali di prevenzione del rischio, secondo le previsioni del D.M. 388/2003, le attività in solitario (addetto occasionale);
- venga previsto e redatto un manuale operativo ed un documento di valutazione dei rischi nel quale si dovranno analizzare e sviluppare anche le attività di gestione e manutenzione;
- siano evidenziate nel documento di valutazione dei rischi, le attività assegnate e gestite da imprese specializzate.
- dovranno essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro ed in particolare: D.lgs Governo n. 494 del 14/08/1996; D.P.R. n. 164 del 07/01/1956; D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222.

In data 27/09/2013, in atti provinciali al n. di prot. 45566, perveniva la comunicazione rilasciata dalla Prefettura di Mantova ai sensi dell'art. 67 del D.lgs 159/2011

L'istruttoria compiuta si è conclusa con esito positivo, come emerge dai documenti tecnici allegati al presente atto, quali parte integrante e sostanziale dello stesso denominati "Allegato Tecnico A", relativo alle condizioni e prescrizioni per la costruzione e l'esercizio

dell'impianto di cui si tratta, e "Allegato Tecnico B", relativo alla linea BT 55 kW in cavo interrato e relative opere accessorie per la connessione dell'impianto alla linea elettrica ENEL.

RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

Richiamati:

- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;
- il D.L.vo 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21/12/2007;
- la Legge Finanziaria 2008 n.244/07;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il D.P.R. 8 settembre 1997, n.357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/Cee relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali", in particolare l'art. 31, comma 2, lett. b), l'art. 83, comma 1, lett. o);
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- la Legge 447/85 sulla valutazione impatto acustico;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- il D.L.vo 3 marzo 2011, n.28;
- la Delibera n.281/05 dell'Autorità per il gas e l'energia elettrica "Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi";
- la L.R. 16 agosto 1982 n.52 "Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt";
- la L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" e s.m.i., ed in particolare l'art. 28;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/3298 del 18/04/2012, avente ad oggetto: "Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia";
- il R.D. 11/12/1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'art. 43 della L.R. 12 dicembre 2003 n. 26;

fatti salvi i diritti di terzi e le autorizzazioni e/o nulla osta di competenza di altri Enti;

visto il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale. Autorità Portuale prot. n.56665 del 21/12/2012, di attribuzione dell'incarico sulla posizione organizzativa denominata "Acque e Suolo, Protezione Civile";

dato atto che, come attestato dal Responsabile del Procedimento, sono state regolarmente seguite le procedure per l'assunzione del presente provvedimento;

AUTORIZZA

Il Sig. Grigato Alessandro, residente a Mantova Via San Longino, 32/a (C.F. GRGLSN45A28H786K),

A) ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/2003 e s.m.i. e delle "Linee Guida Regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia" approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/3298 del 18/04/2012, alla costruzione e all'esercizio, alle condizioni di cui all'Allegato Tecnico A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e delle ulteriori prescrizioni contenute nel dispositivo del presente provvedimento, di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (impianto idroelettrico ad acqua fluente) in Comune di Mantova loc. Mulino Vecchio – avente le seguenti caratteristiche:

Salto medio (m): 7,90

Portata media (mc/s): 0,564

Portata massima (mc/s): 1,00

Potenza nominale media annua (kW): 43,69

Potenza nominale massima (kW): 77,45

Produttività annua (MWh/anno): 267,912

Tipologia turbine: KAPLAN BIREGOLANTE acciaio inox AISI 316/L

Tempo di funzionamento (gg/anno): 365

B) ai sensi dell'art. 2 della L.R. 16 agosto 1982, n.52, alla costruzione e posa della linea elettrica BT a 55 kW in cavo interrato, per l'allacciamento dell'impianto tramite nuova cabina di consegna n. 54346 denominata "Strada del Forte" su linea MT esistente " N35 – Anello Nord" e delle relative opere accessorie, alle condizioni di cui all'Allegato Tecnico B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e delle ulteriori prescrizioni contenute nel dispositivo del presente provvedimento,

DISPONE

che l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'impianto sia soggetta alle seguenti prescrizioni:

- l'esecuzione delle opere dovrà avvenire nel rispetto del progetto e relativi elaborati tecnici presentato in data 04/11/2011, in atti provinciali al prot. n. 17740, integrato in data 24/11/2011, in atti provinciali prot. n. 60429, integrato in data 03/05/2012, in atti provinciali prot. n. 18798, integrato in data 09/07/2012, in atti provinciali al prot. n. 32278, integrato in data 18/01/2013, in atti provinciali al prot. n. 2676, integrato in data 25/01/2013, in atti provinciali al prot. n. 3884, integrato in data 15/02/2013, in atti provinciali al prot. n. 7583, parti integranti e sostanziali della presente autorizzazione;

- l'esecuzione delle opere dovrà avvenire conformemente a quanto indicato nel Parere Paesaggistico rilasciato dal Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale Programmazione e Assetto del Territorio della Provincia di Mantova, con Atto n. prot. 45476 del 16/10/2012, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- l'utilizzo delle aree demaniali ubicate al fg 24 mappali 42, 221, 22 del comune di Mantova, potrà avvenire soltanto dopo la stipula definitiva della concessione da rilasciarsi a cura dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lombardia e nel rispetto delle

prescrizioni ivi contenute, come da nota dell'Agencia del Demanio prot. 2013/10775 del 04/06/2013;

- l'utilizzo delle aree demaniali ubicate al fg 24 mp 19 e 41 del comune di Mantova, potrà avvenire soltanto dopo la stipula definitiva della concessione da rilasciarsi a cura dell'Agencia del Demanio – Direzione Regionale Lombardia e nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute, come da nota dell'Agencia del Demanio prot. 2013/10770 del 04/06/2013;
- ogni modifica alla configurazione dell'impianto o di sue componenti oggetto del presente atto, deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia di Mantova su istanza della Ditta, ai sensi del D.L.vo 387/03 e s.m.i.;
- per tutte le altre tipologie di modifiche, dovrà essere preliminarmente verificato con la Provincia l'iter autorizzativo da seguire valutando, pertanto, sia la possibilità di ricorrere alla procedura di cui al D.L.vo 387/03 e s.m.i. o demandando l'iter d'approvazione delle modifiche proposte agli Enti competenti per Legge, per quelle modifiche la cui entità e tipologia non sono riconducibili alla procedura autorizzativa del D.L.vo 387/03 e s.m.i..

Il presente provvedimento:

- sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni coinvolte;
- costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto e ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico;
- non esplica invece gli effetti autorizzativi relativi alle terre e rocce da scavo di cui all'art.186 del D.L.vo 152/06 e s.m.i.;
- i lavori di costruzione dell'impianto dovranno iniziare entro un anno dalla data di notifica del presente provvedimento e terminare, come stabilito nel Disciplinare di concessione di cui all'Atto Dirigenziale n. 411/12 del 17/07/2012, entro 5 anni decorrenti dal 23/07/2012. Decorso detto termine, e salvo proroga motivata, l'Autorizzazione Unica perde di efficacia;
- la Ditta dovrà inviare 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, preventiva notizia agli uffici della Provincia, che potranno ordinarne la sospensione qualora non siano rispettate le condizioni alle quali è subordinata la concessione;
- la Ditta dovrà inoltre comunicare l'inizio dei lavori a tutti gli Enti intervenuti nel procedimento;
- la messa in esercizio dell'impianto dovrà essere comunicata alla Provincia di Mantova e a tutti gli Enti intervenuti nel procedimento, con almeno 15 giorni di anticipo sulla data prevista;
- entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, il concessionario dovrà inviare apposita comunicazione alla Provincia, che provvederà a redigere il certificato di collaudo conformemente a quanto stabilito dall'art. 21, comma 6 del R.R. 2/2006.

Relativamente alla durata dell'autorizzazione, si prende atto di quanto stabilito dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" al punto 15.5 e al punto 4.6.1. delle "Linee Guida Regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia" approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/3298 del 18/04/2012, che stabilisce che l'Autorizzazione Unica non prevede alcuna scadenza, fatte salve le scadenze delle singole autorizzazioni specifiche previste dalle leggi di settore che dovranno essere rinnovate dall'esercente titolare dell'impianto FER secondo quanto definito dalle rispettive normative.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dalla presente autorizzazione; in particolare si richiama il rispetto della normativa in materia di cantierizzazione dei lavori, della tutela dei lavoratori e della norma antisismica (L.R. 46/85 e O.P.C.M. 3074 del 20.3.2003 e s.m.i.) per quanto applicabile.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà individuare e formalizzare con il Consorzio di Bonifica competente, procedure e/o protocolli d'intervento per la regolazione degli organi mobili, anche al fine di garantire che le operazioni di scarico delle acque turbinate e/o delle portate eccedenti non provochino locali dissesti o gravi alterazioni delle biocenosi ripariali. In caso di carenze della risorsa idrica, il titolare dell'autorizzazione non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Autorità Concedente e da parte della Pubblica Amministrazione per la diminuzione delle portate derivate causate dalla ridotta disponibilità della risorsa di monte o per la diminuzione del salto utile, anche in caso di provvedimenti eccezionali d'urgenza adottati dalla Pubblica Amministrazione ai fini della conservazione dell'equilibrio idrico e idrologico del territorio.

Sono interamente a carico del titolare dell'autorizzazione gli interventi e le opere necessarie ad impedire il passaggio dell'ittiofauna nelle opere di presa e conseguentemente nella turbina.

Sono altresì a carico del titolare dell'autorizzazione gli oneri relativi al controllo dell'impianto, in modo tale da garantire che in qualsiasi condizione d'uso sia garantito il deflusso del corpo idrico in transito, come previsto dal regolamento di polizia del Consorzio di Bonifica competente.

La derivazione dovrà inoltre garantire in ogni momento un minimo apporto di acqua alla zona umida posta a valle del Forte Fossamana ("Bugno") quantificabile in circa 100 l/h.

Sono a carico del titolare dell'autorizzazione, l'acquisto, posa, manutenzione ed esercizio degli apparecchi di misura necessari ad accertare il livello idrometrico e la quantità di acqua derivata. Tali apparecchiature dovranno preventivamente essere approvate da parte dell'Autorità Concedente sentita l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (A.R.P.A.). Il titolare dell'autorizzazione dovrà garantire il regolare stato di funzionamento degli apparecchi di misura e rendere possibile il provvisorio controllo in caso di guasti alla strumentazione.

Qualora si evidenziassero problematiche di natura idraulica, la Ditta dovrà, direttamente ed a propria cura e spese, su richiesta dell'autorità idraulica competente, operare tutti quegli interventi che si rendessero necessari a salvaguardia delle opere idrauliche ed al rispetto incondizionato del T.U. 25/07/1904 n. 523 sulle OO.II. e la Polizia delle acque pubbliche, e non potrà essere in alcun caso motivo di pretese o richieste di indennizzi alla Provincia.

Qualora, dovessero verificarsi danni alla centrale idroelettrica, la Ditta non potrà vantare indennizzi di sorta restando a totale carico l'onere della riparazione ed al risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà sia pubbliche che private, e così pure rispondere di ogni danno derivato a cose o persone lasciando sollevata ed la Provincia da ogni responsabilità o molestia anche giudiziale.

Saranno a carico della Ditta tutti gli oneri che, in conseguenza di carenze da parte della Ditta stessa, si rendano necessari in ogni tempo per la salvaguardia della pubblica incolumità e siano dovuti a terzi, pubblici o privati. Pertanto la Provincia e i rispettivi funzionari sono da ritenersi fin da ora non responsabili di qualunque danno provocato dalla struttura medesima per cedimenti, distacchi completi o parziali di quanto posto in opera, ostruzioni che non consentano il libero deflusso delle acque, blocco o fermo dell'impianto per qualsiasi motivo e comunque per ogni atto o fatto direttamente o indirettamente imputabile all'esercizio dell'opera in parola; qualsiasi eventuale variazione sia apportata ai manufatti in fase esecutiva o in esercizio, dovrà preventivamente essere autorizzata dalla Provincia.

La portata di acqua fluente sarà subordinata alle residue disponibilità idriche del bacino imbrifero sotteso. Tali presupposti e cause non possono costituire motivo per la Ditta per pretendere indennizzi di sorta.

Rimane a totale carico del titolare della presente autorizzazione, la realizzazione e la manutenzione continua del sistema di misura utilizzato, che dovrà essere preventivamente sottoposto ad A.R.P.A. per l'approvazione.

Dovrà essere tenuta la piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel T.U. n. 1775/1933 e T.U. n. 523/1904, nonché tutte le prescrizioni legislative e regolamentari concernenti il buon regime delle acque pubbliche.

La presente autorizzazione verrà notificata al Sig. Grigato Alessandro e inviata in copia a tutti gli Enti intervenuti nel procedimento.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Mantova, 09/12/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Arch. Giancarlo Leoni)

ALLEGATO TECNICO A

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART.12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 387/2003 E S.M.I. ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI (CENTRALE IDROELETTRICA) SITO IN COMUNE DI MANTOVA LOC. MULINO VECCHIO, SU TERRENI UBICATI AL FOGLIO 24, MP 19, 38, 41, 42, 221, 222.

RICHIEDENTE: GRIGATO ALESSANDRO

RESIDENZA: MANTOVA – VIA SAN LONGINO, 32/A

UBICAZIONE IMPIANTO: MANTOVA – LOC. MULINO VECCHIO

TIPOLOGIA IMPIANTO: CENTRALE IDROELETTRICA CON DERIVAZIONE DAL CANALE FOSSAMANA.

ISTANZA

Il D.Lgs. 387/03 e s.m.i. di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (entrato in vigore il 15/02/2004) prevede all'art. 12 che "La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili,, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ".

Nell'ambito della Regione Lombardia la funzione è stata attribuita alle Province, ai sensi dell'art.28, c.1, lett. e bis) della Legge Regionale n.26/03 e s.m.i.

L'impianto in oggetto è alimentato da fonti rinnovabili e quindi rientrante appieno nella disciplina del D.Lgs. 387/03 e s.m.i.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'impianto in oggetto ricade in comune di Mantova, e sfrutterà le portate esistenti nel Canale Fossamana sul salto presente in loc. Mulino Vecchio La zona è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera f del D.lgs 42/2004 e ai sensi dell'art. 45 del D.lgs .42/2004,

I mappali interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse sono i seguenti:

- 1) Demanio dello Stato: fg 24 mp 19, 41, 42, 221, 222
- 2) aree private (proprietà Grigato Alessandro) identificate al catasto terreni del comune di Mantova al fg 24 mp 39

Per i mappali interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse, è stata prodotta la seguente documentazione:

- FG 24 mp 19 e 41 invito alla stipula di concessione per occupazione di aree demaniali con nota dell'Agenzia del Demanio . Direzione Regionale Lombardia n. prot. 2013/10770 del 04/06/2013;
- FG 24 mp 42, 221 e 222 invito alla stipula di concessione per occupazione di aree demaniali con nota dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lombardia n. prot. 10775 del 04/06/2013.
- Fg 24 mp 39 visura catastale dalla quale si evince che la proprietà è del Sig. Grigato Alessandro.

- l'utilizzo delle aree demaniali ubicate al fg 24 mappali 42, 221, 22 del comune di Mantova, potrà avvenire soltanto dopo la stipula definitiva della concessione da rilasciarsi a cura dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lombardia e nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute, come da nota dell'Agenzia del Demanio prot. 2013/10775 del 04/06/2013;

- l'utilizzo delle aree demaniali ubicate al fg 24 mp 19 e 41 del comune di Mantova, potrà avvenire soltanto dopo la stipula definitiva della concessione da rilasciarsi a cura dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lombardia e nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute, come da nota dell'Agenzia del Demanio prot. 2013/10770 del 04/06/2013;

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DEL PROCESSO

L'impianto avrà le seguenti caratteristiche:

Salto medio (m): 7,90

Portata media (mc/s):0,564

Portata massima (mc/s):1,00

Potenza nominale media annua (kW): 43,69

Potenza nominale massima (kW): 77,45

Producibilità annua (MWh/anno): 267,912

Tipologia turbine: KAPLAN BIREGOLANTE acciaio inox AISI 316/L

Tempo di funzionamento (gg/anno): 365

La centrale idroelettrica in progetto sarà costituita da una turbina del tipo "Kaplan"; il quadro elettrico per il controllo del gruppo e quello contenente la batteria di condensatori di rifasamento.

L'edificio sarà costituito da una struttura perimetrale in blocchi doppio uni da 25 cm, con platea di fondazione in c.a., e copertura con travetti prefabbricati con successiva gettata di cls. In copertura sarà anche prevista un'apertura (2,00x2,20) per le operazioni di montaggio e di manutenzione della turbina: La facciata avrà le stesse caratteristiche e finiture del fabbricato esistente "Mulino Vecchio".

L'opera verrà posizionata al piede del canale di by-pass del "Mulino Vecchio" nel canale Fossamana in loc. Mulino Vecchio del comune di Mantova.

L'impianto sfrutta un salto di m. 7,90 turbinando portate variabili da 0,300 mc/s fino ad un massimo di 1,00 mc/s.

STRUTTURA IMPIANTISTICA E OPERE ACCESSORIE

Il progetto prevede di realizzare il salto idraulico sul lato Ovest a fianco dell'edificio "Mulino Vecchio", utilizzando in parte le strutture esistenti (parte del canale di adduzione e della struttura alla sommità del canale come vasca di carico, e il canale di by-pass come contenitore della tubazione di collegamento alla nuova turbina), realizzando un nuovo edificio contenente il gruppo di produzione, e riversando i superi di portata d'acqua concessi verso il "Bugno".

Le opere principali sono le seguenti:

- recupero funzionale del canale derivatore esistente e della vasca di carico con il ripristino della muratura ammalorata;

- adeguamento vasca di carico esistente, inglobando in essa la struttura alla sommità del canale by-pass, dove verrà realizzata una parete di contenimento a riempimento dello spazio occupato dalla condotta di collegamento alla turbina;

- eliminazione della paratoia sull'attuale canale di by-pass, e della paratoia piana e sostituzione con una nuova per l'ulteriore scarico di by-pass;
- installazione della predetta condotta per l'alimentazione del gruppo di produzione, costituita da tubazione in polietilene del diametro di 1100 mm. A protezione della stessa e per le eventuali manutenzioni, verranno montate delle lastre removibili in lamierino ossidato;
- la realizzazione dell'edificio contenente le apparecchiature elettro-meccaniche della centrale, posizionato al piede del canale di by-pass nel canale Fossamana. Per la sua realizzazione sarà demolita parte della muratura presente ai piedi del canale di by-pass.

LINEA ELETTRICA

L'impianto sarà allacciato alla rete di Distribuzione di Enel tramite nuova trasformazione MT/BT.

L'opera di connessione dell'impianto elettrico consisterà in:

- allestimento di una nuova cabina di consegna in derivazione n. 54346 denominata "Strada del Forte" su linea MT esistente "N35 Anello Nord";
- linea in cavo sotterraneo Al 185 mm² su terreno naturale (esclusi i costi delle servitù): 60 m;
- Linea in cavo sotterraneo qualsiasi sezione su terreno naturale con riempimenti di inerte naturale e ripristini, comprese canalizzazioni e giunzioni (esclusi i costi delle servitù): 5 m;
- Nuova uscita in cabina secondaria;
- Trasformatore MT/BT: 1 m;
- Quadri mt con collegamenti: 1 m.

Per tutto quanto non descritto nella presente sezione, si rimanda alla "Relazione Illustrativa – Progetto Elettrico Preliminare" redatta in data 14/04/2012 e al Documento Enel "Preventivo di connessione - codice di rintracciabilità T0556175", contenuti nella documentazione allegata al progetto.

SEZIONE DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Dati tecnici stimati:

- tempo di funzionamento 365 giorni
- producibilità: MW/h/anno : 267,912

PRESCRIZIONI

Come richiesto dal Comune di Mantova nel parere espresso con nota pervenuta in data 27/03/2013, acquisita al protocollo generale al n. 14535:

- 1) le opere dovranno essere realizzate in conformità al progetto presentato, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, d'igiene e di polizia locale, di progettazione e collaudo delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato;
- 2) i lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data di rilascio da parte della Provincia dell'autorizzazione unica;
- 3) dovrà essere data tempestiva comunicazione allo Sportello Unico del Comune della data di inizio lavori;
- 4) unitamente alla comunicazione di inizio lavori, dovranno essere trasmesse al Comune: una dichiarazione da parte dell'impresa circa l'organico medio annuo, distinto per qualifica e una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai dipendenti, nonché il

certificato unico di regolarità contributiva, ovvero i singoli certificati equivalenti rilasciati ciascuno per la rispettiva competenza da INPS, INAIL e Casse Edili;

5) dovranno essere osservate le procedure per l'agibilità dell'immobile indicate nell'art. 24 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

6) siano salvi, riservati e rispettati i diritti di terzi verso i quali il titolare dovrà assumere ogni responsabilità, rimanendo inoltre obbligato a tenere indenne e sollevato il Comune di ogni azione, molestia o spese che potessero in qualsiasi tempo e modo e per qualsiasi ragione, esser cagionate dal rilascio da parte della Provincia dell'autorizzazione unica;

7) chi costruisce non dovrà mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti alle opere da realizzare e dovrà osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e cose e ad assicurare, in quanto possibile, gli incomodi che i terzi possono risentire dalle esecuzioni di tali opere;

8) se nel manomettere il suolo pubblico il costruttore incontrasse manufatti pubblici dovrà usare ogni cautela per non danneggiarli, e dovrà darne contemporaneamente comunicazione agli Enti proprietari per i provvedimenti del caso;

9) il Proprietario, il Progettista – Direttore e l'Assuntore dei lavori ed il tecnico responsabile di cantiere, sono responsabili in solido di ogni eventuale inosservanza dei regolamenti Comunali e delle disposizioni di legge, come delle modalità esecutive fissate nell'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia;

10) dovranno essere rispettati i disposti di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, in materia di installazione degli impianti;

11) dovrà essere inviata al Comune a lavori ultimati, ai sensi dell'art. 3.3.3. del vigente Regolamento di Igiene, una dichiarazione che attesti la quantità ed il tipo dei materiali e/o rifiuti smaltiti o recuperati.

Come richiesto da A.S.L. – S.I.S.P. di Mantova nel parere espresso con nota pervenuta in data 23/05/2013, prot. generale n. 25282:

- tutte le postazioni di lavoro nelle quali si possono configurare situazioni di rischio dovranno essere oggetto di analisi e trattazione prima della messa in opera del manufatto;
- l'area dovrà essere dotata di illuminazione sia per quanto attiene il normale esercizio d'ispezione, sia per situazioni di emergenza nel caso di accessi notturni in situazione di black out;
- vengano opportunamente descritte tutte le operazioni di rimozione manuale o meccanica di eventuali materiali solidi dalle griglie poste a monte dell'impianto;
- siano indicati e descritti gli eventuali sistemi di videosorveglianza;
- siano opportunamente regolamentate e inserite nei manuali di prevenzione del rischio, secondo le previsioni del D.M. 388/2003, le attività in solitario (addetto occasionale);
- venga previsto e redatto un manuale operativo ed un documento di valutazione dei rischi nel quale si dovranno analizzare e sviluppare anche le attività di gestione e manutenzione;
- siano evidenziate nel documento di valutazione dei rischi, le attività assegnate e gestite da imprese specializzate.
- dovranno essere rispettate tutte le normative vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro ed in particolare: D.lgs Governo n. 494 del 14/08/1996; D.P.R. n. 164 del 07/01/1956; D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222.

Come richiesto da A.R.P.A. – Dipartimento di Mantova nel parere pervenuto in data 17/10/2012, acquisita al protocollo generale al n. 45842, per quanto concerne la tematica campi elettromagnetici, il gestore dell'impianto dovrà inibire la sosta prolungata di persone in corrispondenza dei percorsi delle linee di trasporto energia a frequenza industriale.

Come richiesto dalla Soprintendenza per i Beni e le attività Culturali – Direzione Generale per i Beni Archeologici, Soprintendenza per i Beni Archeologici con nota pervenuta in data 17/10/2012, prot. generale n. 45843, dovrà essere comunicata alla Soprintendenza la data di inizio lavori con almeno 15 giorni di anticipo affinché possano essere predisposti i necessari controlli.

Come richiesto nella nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia – pervenuta in data 04/12/2012, prot. generale n. 53307:

- dovranno essere scrupolosamente adottate tutte le precauzioni e mitigazioni risultanti dagli elaborati progettuali, al fine di pervenire ad un impatto compatibile con l'ambiente ed il paesaggio circostante;
- durante la fase di cantiere, dovranno essere adottate tecniche idonee a garantire la massima tutela del suolo, sottosuolo, acque superficiali, atmosfera, rumore, e vibrazioni, nonché tutte le cautele necessarie ad assicurare la sicurezza del cantiere, in particolare:
 - dovrà essere prevista un'area appositamente attrezzata per la manipolazione e il contenimento di eventuali liquidi fuoriusciti, al fine di evitare il contatto con le acque superficiali e le falde acquifere;
 - dovranno essere contenuti al minimo indispensabile gli spazi destinati ad aree di cantiere ed allo stoccaggio di materiale movimentato;
 - al termine di lavori gli spazi destinati ad aree di cantiere dovranno essere ripristinati;
- lo stradello previsto per i lavori di costruzione dovrà essere limitato alle necessità costruttive ed al termine dei lavori dovranno essere ripristinati i luoghi.

Come richiesto nella nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Brescia, Cremona e Mantova con nota prot. n. 24532 del 06/12/2012:

- Al termine dei lavori, gli spazi utilizzati per le aree di cantiere e per la realizzazione dello stradello di accesso, dovranno essere ripristinati secondo lo stato attuale;
- dovranno essere comunicati per iscritto, con un anticipo di almeno 10 giorni, la data di inizio dei lavori, il nominativo della ditta esecutrice e della direzione lavori;
- dovrà essere realizzata una esauriente ed esaustiva documentazione fotografica delle diverse fasi dei lavori e conclusiva, da inviare alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, unitamente alla relazione di fine lavori;
- ogni circostanza che, durante i lavori, venga a modificare i presupposti, congetturali o di fatto, sui quali la concessione della approvazione da parte della Soprintendenza si fonda, dovrà esserne data immediata comunicazione alla medesima.

Come richiesto dal Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Lombardia, con nota prot. n. ITL/3^S.A./IE/MER/01299 del 23/01/2013, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia nelle interferenze con linee di Telecomunicazioni sotterranee e/o aeree (D.M. LL.PP 21/03/1988 N. 28 e/o CEI 11-17-VII-1981-FASC. 558 e/o D.M. M.L. 24/11/1984 n. 1 e loro s.m.i.) e l'impianto non potrà essere messo in esercizio definitivo senza il relativo nulla osta all'esercizio di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni.

Come richiesto dal Consorzio di Bonifica Territori del Mincio, nella nota prot. n. 130 del 29/11/2012, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere con oneri a proprio carico, al ripristino della paratoia di scarico, che dovrà essere realizzata a doppio mantello per consentire una regolazione in sicurezza dei livelli dell'acqua.

In prossimità dell'impianto, dovrà essere posizionato un apposito cartello (o targa) in materiale non deteriorabile riportante una sintesi dei dati della concessione. In particolare, il cartello dovrà indicare:

- nominativo della ditta;
- denominazione della derivazione (es. derivazione di acqua superficiale ad uso idroelettrico – impianto denominato);
- corso d'acqua derivato
- salto;
- portata media e massima derivata (l/s);
- potenza Nominale Media di Concessione (kW);
- estremi del provvedimento di concessione e dell'autorizzazione alla costruzione dell'impianto.

La dismissione dell'impianto dovrà essere preliminarmente comunicata alla Provincia di Mantova per l'attivazione delle procedure di cui all'art. 39 del R.R. 2/2006.

ALLEGATO TECNICO B

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UNA LINEA BT A 15 kW IN CAVO INTERRATO E DELLE RELATIVE OPERE ACCESSORIE PER ALLACCIARE L'IMPIANTO IDROELETTRICO TRAMITE LA NUOVA CABINA DI CONSEGNA IN DERIVAZIONE N 54346 DENOMINATA "STRADA DEL FORTE" SU LINEA MT ESISTENTE "N35 ANELLO NORD".

Condizioni per la costruzione per posare ed esercire le opere elettriche:

- i. le opere dovranno essere costruite in conformità alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione della Legge 28 giugno 1986, n. 339, approvato con D.M. in data 21 marzo 1988 ed alle normative vigenti, secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza e dovranno essere collaudate a termini di legge;
- ii. le opere potranno essere iniziate soltanto dopo l'esecuzione, ai sensi dell'art. 24 del DPR 327/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) del decreto di asservimento coattivo emesso dal Servizio Espropri della Provincia.
- iii. il legale rappresentante pro tempore della Ditta, viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi in questione, sollevando la Provincia da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
- iv. il legale rappresentante pro tempore della Ditta, resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e la posa degli impianti tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza;
- v. il legale rappresentante pro tempore della Ditta, è tenuto ad adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti;
- vi. relativamente alla costruzione e all'esercizio della linea (linea di connessione alla rete dell'impianto di cui si tratta) e della cabina elettrica asservite all'impianto in oggetto, il legale rappresentante pro tempore:
 1. è autorizzato a costruire ed a posare le opere elettriche di cui all'istanza presentata;
 2. le opere dovranno essere costruite in conformità alle disposizioni di cui al regolamento di esecuzione della legge 28 giugno 1986, n. 339 approvato con D.M. in data 21 marzo 1988 ed alle normative vigenti secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all'istanza di cui sopra e dovranno essere collaudate a termini di legge;
 3. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi in questione, sollevando la Provincia da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
 4. resta obbligato ad eseguire, durante la costruzione degli impianti, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza;
 5. è tenuto ad adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure di sicurezza stabilite in materia dalle norme vigenti e ha l'obbligo di effettuare la verifica prima della messa in tensione dell'impianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 52/82;
 6. è tenuto, una volta ultimati i lavori, ad ottenere dal Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, Ispettorato Territoriale Lombardia il nulla osta all'esercizio dell'impianto elettrico;
 7. dopo un anno di regolare funzionamento dello stesso, dovrà richiedere alla Provincia di Mantova di voler procedere alle operazioni di collaudo;

8. tutte le spese inerenti alla autorizzazione rilasciata ai sensi della L.R. 52/82 sono a suo carico;
9. Ultimata la costruzione della linea elettrica, parte della presente autorizzazione alla costruzione ed alla posa, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 52/82, sarà volturata a favore di ENEL Distribuzione Spa a seguito di presentazione di apposita domanda di voltura da parte di ENEL, cui compete in via esclusiva l'esercizio delle linee elettriche nell'area interessata.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive modifiche e integrazioni